**CONTRATTO PER ACCOMPAGNATORE**

**Programma Erasmus+ - Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Ambito VET**

**“Accreditamento GAL Terra d’Arneo”**

N. 2023-1-IT01-KA121-VET-000123318 CUP G21B23000340006

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione dell’Organismo di invio: | **GAL TERRA D’ARNEO SOCIETA’ COOPERATIVA,** |
| Indirizzo completo: | Via Mameli, 9 - 73010 Veglie (LE) |

di seguito denominato “**l’Organismo**” rappresentato, per lo scopo di questo contratto, dal **Dott. Cosimo Durante** in qualità di Rappresentante Legale

**da una parte,**

**e**

**Dati partecipante**

Cognome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sesso: M/F

Nazionalità: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di seguito denominato **“Accompagnatore”**

**HANNO CONCORDATO QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO:**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

* 1. L’Organismo eroga il contributo finanziario all’ accompagnatore per intraprendere un’attività di tutoraggio della mobilità di n. 16 beneficiari nell'ambito del Programma Erasmus+ con destinazione **Irlanda.**
  2. L’ accompagnatore accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi, come specificato nell’Articolo 3, e si impegna ad assolvere ai propri compiti come descritto nell’Annex I.
  3. Qualsiasi modifica o integrazione alla Convenzione dovrà essere concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale per lettera o per mail.

**ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ**

* 1. La presente Convenzione entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

Il periodo di mobilità inizierà, indicativamente, il giorno28 Aprile 2025 per l’Accompagnatore che coprirà il primo periodo di mobilità degli studenti e, indicativamente, ed infine il 13 maggio per L’Accompagnatore che coprirà il secondo periodo di mobilità degli studenti.

Giorni di viaggio: un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno di inizio dell’attività e uno immediatamente dopo il giorno di fine dell’attività stessa devono essere aggiunti e computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.

L’ accompagnatore percepisce una borsa Erasmus+ finanziata dall’Unione europea per n. 15 giorni di attività (o il numero di giorni necessari a garantire la copertura della mobilità degli studenti dipendentemente al giorno di scambio con l’altro docente) e per n. 2 giorni di viaggio.

Le date di mobilità sono indicative e possono variare dipendentemente dalla disponibilità dei voli aerei.

**ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO**

**3.1** L’Istituto fornisce all’Accompagnatore il supporto per il viaggio e il supporto individuale sotto forma di servizi:

* Preparazione pedagogica e culturale;
* Viaggio (n. 1 viaggio aereo di Andata e n. 1 Viaggio di ritorno). I voli saranno prenotati e pagati esclusivamente per le date corrispondenti all’inizio e al termine della mobilità;
* Trasferimento per il viaggio di andata dall’aeroporto di arrivo all’estero all’alloggio previsto e, per il viaggio di ritorno, dall’alloggio all’aeroporto di partenza;
* Individuazione e copertura dei costi della soluzione alloggiativa in hotel o residence, utenze incluse, dotato di tutti i comfort;
* Contributo parziale alle spese del vitto tramite erogazione di un Pocket Money pari a € 400,00;
* Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero;
* Supporto individuale: l’Organismo assicurerà che nel fornire tale supporto siano rispettati gli standard di qualità e di sicurezza necessari.

L’Organismo garantisce che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’UE.

Il contributo finanziario ricevuto dall’Accompagnatore è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.

Il contributo finanziario o parte di esso deve essere restituito qualora il Docente accompagnatore non porti a termine la mobilità nel rispetto dei termini della presente Convenzione. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Docente accompagnatore non abbia portato a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Annex I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato da Gal Terra D’Arneo e approvato dall’Agenzia Nazionale.

Il Docente Accompagnatore deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità attraverso la presentazione delle carte di imbarco A/R.

**ARTICOLO 5 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE**

* 1. La presente Convenzione è disciplinata dalla Legge italiana.
  2. Il tribunale competente, secondo la legislazione nazionale applicabile, avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Organismo e l’accompagnatore in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni della presente Convenzione, là dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

**FIRME**

Per l’Organismo

Legale Rappresentate

**Dott. Cosimo Durante**

Fatto a Veglie (LE) il ………………….

Per il Partecipante

Fatto a …………………. Il ………………..

**ANNEX I**

**FUNZIONI E COMPITI DELL’ACCOMPAGNATORE**

* Partecipare agli incontri con le famiglie dei ragazzi beneficiari, informando e rassicurando i genitori, con i quali scambieranno i contatti telefonici, nel caso di problematiche, esigenze particolari, eventuali urgenze;
* Accompagnare i beneficiari in Belgio nel periodo indicato;
* Identificare e possibilmente risolvere casi critici durante il periodo di permanenza all’estero;
* consigliare gli studenti su come trarre vantaggio dalle competenze e capacità acquisite durante il soggiorno;
* seguire gli alunni partecipanti nelle loro attività di tirocinio, recandosi sul posto di lavoro e mantenendo i contatti con i tutor aziendali;
* assicurarsi che gli studenti svolgano regolarmente le attività previste e supportarli e stimolarli anche nei momenti di difficoltà;
* annotare su un apposito diario di bordo gli aspetti significativi concernenti le attività e l’impegno dei partecipanti;
* vigilare sul regolare svolgimento della mobilità;
* raccogliere e sistemare tutto il materiale connesso all'azione e alla valutazione del tirocinio;
* produrre una relazione sullo svolgimento del programma di tirocinio;
* contribuire alla valutazione dei progressi compiuti dai partecipanti.

**ANNEX II**

**CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1: Responsabilità**

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questa Convenzione, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.

L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dalla Convenzione, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

**Articolo 2: Risoluzione della Convenzione**

Nel caso in cui il Docente accompagnatore non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, Gal Terra D’Arneo è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare la Convenzione senza ulteriori formalità legali, nel caso il Docente accompagnatore non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il Docente accompagnatore risolve la Convenzione prima dello scadere dei termini o se non adempie agli obblighi previsti dalla Convenzione, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, salvo differenti accordi con l’Ente di invio.

In caso di risoluzione dalla Convenzione da parte del Docente accompagnatore per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Docente accompagnatore e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo differenti accordi con l’Ente.

**Articolo 3: Tutela dei dati**

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati  a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione alla Convenzione da parte dell’Ente di invio, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il Docente accompagnatore può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Ente di invio e/o all’Agenzia Nazionale. Il Docente accompagnatore può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Ente di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

**Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili**

Le parti della Convenzione si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni della Convenzione siano stati correttamente attuati.